

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Dott. Comm. Domenico Posca.....membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 22 marzo 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Il cliente, con reclamo del 27.10.2010, chiedeva all'intermediario venissero "scaricate" le garanzie da lui prestate a favore di una terza società. Precisava di esserne divenuto "estraneo", avendo comunicato, con nota del 4.7.2007, la "suddivisione del gruppo familiare", avvenuta in data 7.2.2007. In particolare, con quest'ultima nota il reclamante provvedeva "ad effettuare le necessarie comunicazioni" alla banca perché tenesse conto, "nelle future valutazioni nelle concessioni delle linee di credito", della intervenuta alienazione delle quote societarie di cui dava notizia contestualmente alla banca. Sennonché, il cliente, nel frattempo colpito da una grave malattia, "nel mese di ottobre 2010" apprendeva di essere ancora coobbligato solidale della società.

Si doleva, con il ricorso, della richiesta della banca che, in data 20.10.2010 – a seguito della revoca dell'affidamento già concesso alla società – gli aveva richiesto, in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di € 275.719,18.

Obiettava anzitutto che in data 6.2.2007 una delle figlie – all'epoca amministratrice della società che si pretende garantita – "chiedeva ed otteneva dalla banca [...] la riduzione dell'affidamento in c/c ordinario" (da € 150.000,00 a 100.000,00) e "l'azzeramento dell'affidamento in c/anticipi (prima determinato in € 150.000,00)".

Inoltre, visti i documenti contabili relativi al conto corrente e al conto anticipi della società relativi al periodo da febbraio 2007 a ottobre 2010, rilevava come la banca resistente avesse "concesso nuove e diverse linee di credito" alla società (tuttavia) a lui "non



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

imputabili” in quanto “concesse senza la [...] speciale autorizzazione come disposto dall’art. 1956 c.c.”.

Osservava, in definitiva, che il comportamento dell’intermediario resistente era “in aperta violazione delle norme di cui agli artt. 1175, 1375 e 1956 c.c. nonché dell’art. 119 TUB”.

Domanda, pertanto, che l’Arbitro Bancario Finanziario:

1. “accerti e dichiari che nulla è dovuto alla banca resistente in conseguenza della revoca della garanzia personale”;
2. previa riduzione ad € 100.000,00 della sua esposizione personale, accerti e dichiari che nulla è dovuto alla banca “in conseguenza dell’avvenuto pagamento in ragione dei versamenti eseguiti successivamente al 7.2.2007”;
3. accerti e dichiari la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. da parte della banca e condanni quest’ultima al risarcimento dei danni, patrimoniali e non.

Replica la banca che “gli affidamenti concessi” alla società “erano garantiti da fideiussioni prestate da diversi nominativi”, tra i quali anche quello del ricorrente, “con atti separati dell’ 8.3.1996 ai quali hanno fatto seguito atti di aggancio e adeguamento, quasi tutti a firma singola, di cui il più recente risale al 24.3.2004”.

Quanto alla nota del 4.7.2007, con essa – argomenta la banca – il ricorrente “si è limitato a chiedere alla banca unicamente di tener conto [della cessione] nelle future valutazioni nella concessione delle linee di credito, peraltro senza accennare, nemmeno minimamente, alla propria intenzione (ora manifestata) di revocare la fideiussione a suo tempo prestata: la garanzia, pertanto, ha continuato a mantener validi i suoi effetti”. Il ricorrente, qualora avesse davvero voluto svincolarsi dalla citata garanzia (cosa che si ritiene avvenuta con la nota di reclamo, e non già anteriormente alla stessa), “avrebbe dovuto quantomeno fornire indicazioni circa la modalità di sistemazione delle obbligazioni del debitore già maturate a tale data [...] nonché comunicare esplicitamente ed ufficialmente il recesso dalla garanzia prestata”. Tanto in analogia con quanto fatto dalle figlie che, con lettere del 19.2.2010, hanno “ufficialmente revocato le rispettive fideiussioni” a favore della società.

Relativamente alla riduzione dell’apertura di credito in conto corrente (da € 150.000,00 a 100.000,00) e alla rinuncia al fido per anticipo crediti maturati (di € 150.000,00), che sarebbero state richieste dall’allora amministratrice della società garantita, osserva l’intermediario che al 6.2.2007, la posizione in capo alla società presentava un’esposizione di € 108.444,82 in c/c ordinario e di € 53.443,00 in conto anticipi. Conseguentemente – rileva la banca – la situazione di rischio “escludeva di per sé la possibilità di riduzione della linea di credito che, ove attuata, avrebbe comportato la segnalazione negativa in Centrale dei Rischi in capo alla stessa cliente”. Ritiene la banca che la richiesta di riduzione della linea di credito “possa essere stata, all’epoca dei fatti, solo ipotizzata [...] e poi accantonata, come si evince dal successivo utilizzo dei fidi”. Conclude la resistente facendo presente che in data 21.1.2011 ha comunicato al ricorrente, in riscontro al reclamo del 27.10.2010, di “considerare venuta meno l’efficacia della garanzia prestata, limitatamente alle obbligazioni assunte dalla [società] dopo il 27.10.2010 (data di comunicazione della revoca della garanzia)”.

Chiede, di conseguenza, il rigetto delle domande avanzate con il ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti della *causa petendi* dedotta mediante rinvio all’art. 1956 c.c., vale a dire alla norma, peraltro applicativa dei più generali principi di correttezza nell’esecuzione del contratto, per cui “il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il



creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”.

Invero, non è controverso nel presente giudizio che il fideiussore abbia comunicato al creditore garantito, con nota da quest'ultimo ricevuta in data 5 luglio 2007, che il terzo debitore, assistito da garanzia, avesse preso a confidare sopra una consistenza patrimoniale ultima sostanzialmente dimezzata già a far data dal 7 febbraio 2007, quando l'originario gruppo familiare di controllo della Società debitrice dell'intermediario si era scisso “in due distinti gruppi”, uno soltanto dei quali -privo di relazioni economiche con l'altro- rimaneva inteso all'ulteriore controllo del soggetto debitore.

Ora, pur senza “recedere dalla garanzia” (come di certo avrebbe consentito il regolamento negoziale vigente *pro tempore* con l'Azienda di credito: art. 4), il fideiussore ha esplicitamente invitato l'intermediario alla rivalutazione, per l'avvenire, delle “condizioni patrimoniali” del debitore, poiché il fenomeno personale ed economico dal quale quest'ultimo era stato interessato (cioè la dimissione di alcuni dei fideiussori dalla qualità di soci) appariva oggettivamente “tal[e] da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”; e ciò tanto più considerando che già alla data degli eventi di cui trattasi -e, dunque, anteriormente alla nota comunicazione del fideiussore- le condizioni patrimoniali del debitore, per l'esposizione debitoria (di € 108.444,82) presente in c/c ordinario nonché (di € 53.443,00) in c.d. conto anticipi, “escludeva[no] di per sé la possibilità di riduzione della linea di credito che, ove attuata, avrebbe comportato la segnalazione negativa in Centrale dei Rischi in capo alla stessa cliente” (come la difesa del creditore garantito ha, qui, univocamente attestato).

Del tutto razionalmente, allora, il fideiussore avrebbe potuto confidare sopra la richiesta di una “speciale autorizzazione” le volte che, almeno a far data dalla comunicazione avvenuta il 5 luglio 2007 (la quale sarebbe peraltro irragionevole, già in astratto, ammettere che possa essere dotata di significato nullo), l'intermediario, pur intendendo in buona fede che essa non recasse la determinazione di recedere dalla prestazione di garanzia, avesse convenuto di nuovamente accordare credito al terzo. Il che, dunque, pur nella libertà dell'iniziativa imprenditoriale, non avrebbe dovuto farsi senza considerare la discontinuità nel regime delle garanzie tra “le obbligazioni del debitore già maturate a tale data” e quelle contratte a far tempo da lì. Obbligazioni, quelle ulteriormente contratte dal debitore principale verso l'intermediario garantito, le quali apparivano di per sé indizianti, nel loro profilo c.d. andamentale, della circostanza “che le condizioni patrimoniali [del debitore medesimo] erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”, come evincibile pure dall'“accantona[mento]” della *proposta* (tale dovendosi presumere, in difetto di prova della manifestazione di consenso anche della parte oblata, una richiesta unilaterale del debitore) di ridurre complessivamente la concessione degli affidamenti (in c/c ordinario e in c.d. conto anticipi), nonché come evincibile dall'entità del “successivo utilizzo dei fid” da parte del debitore, e come, infine, convalidato dal sopravvenuto recesso di altro fideiussore (in data 5.6.2008).

Insomma, il fideiussore adesso ricorrente, costantemente negletto quanto alla debita richiesta di “speciale autorizzazione” (oltre che di informazioni *lato sensu* concernenti “l'aumentato rischio”, pur nella acquisita consapevolezza da parte del creditore garantito dell'assenza di scambi informativi diretti tra debitore e garante: cfr. Cass., sez. I, 21/02/2006, n. 3761), deve ritenersi liberato dalla prestazione di garanzia per le obbligazioni contratte dal debitore dell'intermediario successivamente alla data del 5 luglio 2007. Infatti, “nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

garanzia, assolve alla finalità di consentire al medesimo fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all' adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa" (Trib. Bari, sez. I, 10/05/2008, n. 1168). E, come in giurisprudenza si trova valorizzata "ai fini della prova contraria [alla sussistenza della fattispecie che postula la *speciale autorizzazione*], la circostanza per cui i fideiussori erano i soci della medesima società garantita" (Trib. Trani, 27/10/2006, n. 1041), all' inverso non può rimanere indifferente la circostanza reciproca ai fini della prova presuntiva della fattispecie costitutiva dell'onere della "speciale autorizzazione".

Ne sortisce la dichiarazione liberatoria dalle obbligazioni di garanzia a far tempo dal 5 luglio 2007.

La disposta reintegrazione specifica nella situazione patrimoniale alla quale il fideiussore ha diritto esclude l'accogliibilità di ogni domanda di risarcimento per equivalente. Né l'eventuale valore del debito per il quale l'Arbitro assume che si è determinata liberazione in capo al garante osta alla conseguente dichiarazione non trattandosi di assicurare tutela al ricorrente in forme impositive di obbligazioni di pagamento dell'intermediario per le quali soltanto può darsi limite di valore.

Invero, le disposizioni applicative della Banca d'Italia chiariscono che qualora "la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore ai 100.000 euro" (§ 4). Tuttavia, rimane l'indifferenza di ogni limite quando l'Arbitro "valuta il comportamento dell'intermediario per stabilire, ad esempio, se esso abbia adempiuto agli obblighi di trasparenza nei confronti del cliente". Ne è che, come ritenuto anche in dottrina, il limite di valore non appare funzionale alla determinazione della competenza dell'Organo deliberante, ma segna piuttosto un limite alla forma di tutela da questo erogabile. Limite, nella fattispecie, non apposto.

**P. Q. M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara il ricorrente liberato dalle obbligazioni del debitore garantito contratte con l'intermediario a far data dal 5 luglio 2007.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI